

Francesco M. de Robertis

**Il temperato riformismo di Francesco Ricciardi
nella temperie politico-istituzionale del Regno di Napoli
durante il «Decennio Francese» (1806-1815)**

SOMMARIO: 1. Il Ricciardi tra riformismo illuministico ed 'eversivismo' giacobino. - 2. Ministro della Giustizia durante il governo murattiano e i termini del suo impegno riformistico. - 3. L'amministrazione della giustizia e degli affari di culto: le idee madri della Grande Rivoluzione a base della sua azione di governo. - 4. La sovranità dello Stato e la sua reazione alle spinte destabilizzanti: sue posizioni sul principio della divisione dei poteri e sulle istanze limitatrici della Sovranità. - 5. Conclusioni: il pensiero politico-istituzionale del Ricciardi.

1. Di Francesco Ricciardi abbiamo già avuto ad occuparci — ma mantenendoci su di un piano prevalentemente biografico — in varie occasioni¹; qui ci preme approfondire il discorso sui termini del suo impegno riformistico durante il cosiddetto 'Decennio Francese', nonché sulle posizioni di pensiero da lui espresse nelle Relazioni al Parlamento nel secondo semestre dell'anno 1820 — quando fu chiamato da Re Ferdinando I (per una momentanea contingente ostentazione di liberalismo)² — a reggere il Ministero della Giustizia.

Fu suo merito insigne quello di aver contribuito decisamente nel Regno di Napoli alla stabilizzazione del 'Nuovo Corso' sulla base

¹ E ciò in occasione della collocazione del busto di Francesco Ricciardi nell'Aula Magna della istituenda Università di Foggia, nonché nella Introduzione al Convegno di studi «Le istituzioni nel Mezzogiorno e l'opera di Francesco Ricciardi», tenuto in Foggia, il giorno 15 aprile 1993.

² A tanto fu indotto Re Ferdinando a seguito dei moti del 1820 per cui si indusse a concedere una costituzione limitatrice del potere sovrano, annullata per altro poco dopo, con il conseguente ripristino dell'assolutismo regio.

delle idee madri apportate dalla Grande Rivoluzione, ma senza cedere alcuno non solo agli estremismi 'libertarii' dei residui circoli giacobini, ma anche alle moderate istanze dei Carbonari³, che chiedevano una nuova costituzione.

Possiamo far conto a riguardo quasi esclusivamente — data la distruzione di tutte le sue carte nell'incendio del 1848 della sua villa ai Camaldoli⁴ — sui Verbali del Consiglio dei Ministri durante il quinquennio murattiano, nonché sulle relazioni al Parlamento napoletano nel secondo semestre dell'anno 1820⁵.

2. Travagliatissimi — tra spinte e sommovimenti eversivi, ritorni reazionarii, assetti riformistici — furono i tempi in cui ebbe a vivere e operare Francesco Ricciardi: ci rifaremo a riguardo, e senz'uopo ovviamente di notazioni particolari, alle notizie biografiche tramandateci dal figlio Giuseppe⁶.

Nato a Foggia, nel 1758, in famiglia di agiati possidenti, lo troviamo a Napoli ancor giovanetto per perfezionarsi negli studi umanistici e per addottorarsi poi in Giurisprudenza.

Nell'agone forense (pervaso ancora da retorica e magniloquenza) lo contraddistinsero subito la stringatezza dell'eloquio e la stretta razionalità dell'argomentare⁷.

La materia feudale e il processo penale furono i settori del giure in cui ebbe maggiormente ad impegnarsi nell'esercizio professionale, traendone preziosa esperienza per ogni più adeguata presa di posizione nelle scelte decisionali in genere, e specie in quelle concernenti gli incarichi di governo, a cui venne ripetutamente chiamato⁸.

³ Vedi oltre, §§ 3 e 4.

⁴ Il figliuolo Giuseppe nel profilo biografico del padre parla a riguardo di 40 'volumi' (di cui ci fornisce anche i titoli), periti in quell'incendio.

Deve essersi trattato probabilmente solo di 40 fascicoli contenenti pratiche, notizie e appunti concernenti ogni singolo argomento a cui era intitolato ciascun fascicolo, e che probabilmente nei propositi del Ricciardi, dovevano costituire la base di trattazioni specialistiche a cui egli si proponeva di attendere.

⁵ Su di esse, v. oltre § 3.

⁶ G. RICCIARDI, *Vita di Francesco, conte di Camaldoli*, in *Scritti e documenti varii di Francesco Ricciardi*, Napoli, 1873, pp. 221-272.

⁷ Riferisce il contemporaneo scrittore Filippo Martino «Franciscus Ricciardi in foro tonat, interque primos oratores enumerandus»: cfr. DE MARIA, *Elogio storico di Francesco Ricciardi, conte de' Camaldoli*, Foggia, 1863, p. 13.

⁸ Vedi oltre, § seguente.

Da rilevare a riguardo la sua netta presa di distanze dalla Repubblica Napoletana del 1799: non solo infatti declinò l'invito di entrare a farne parte, ma sottopose anche a critica serrata il progetto di costituzione elaborato a riguardo da Mario Pagano.

Diffidenza quindi verso il nuovo ordine per la sfiducia negli uomini che lo reggevano, tanto più che esso — fondato sulla forza delle armi straniere — non era neppure sostenuto da un minimo consenso popolare⁹: ciò non gli impedì tuttavia, nell'esercizio della professione forense, di assumere la difesa di qualcuno fra i rei di stato per i fatti del '99.

Solo più tardi, durante il cosiddetto Decennio Francese, si indusse ad assumere responsabilità politiche e ad accettare incarichi di governo: nel 1806 egli è già nella sezione legislativa del Consiglio di Stato; e ne venne subito in tanto prestigio da essere stato prescelto dal Re, quale suo consigliere, nell'incontro che ebbe a Venezia, nel 1807, con il fratello Napoleone¹⁰.

Al ritorno a Napoli, il Ricciardi venne subito investito della presidenza del Legislativo e della direzione del Bollettino delle Leggi.

E fu probabilmente durante quel viaggio che tra i due dovette maturare il disegno di una carta costituzionale per il Regno di Napoli: epperò lo Statuto datato da Baiona dallo stesso Giuseppe Bonaparte il 12 giugno 1808, in cui troviamo raccolti e ordinati per materia i principali Decreti dati da Giuseppe Bonaparte durante il suo biennale governo, e che costituì la Carta Fondamentale del Regno nel successivo periodo murattiano¹¹.

La concatenazione degli eventi in sì breve arco di tempo ci induce a ritenere che il materiale estensore di quello statuto, sia stato proprio il Ricciardi: chi infatti tanto rapidamente avrebbe potuto raccogliere e coordinare organicamente i decreti a valenza Costitu-

⁹ Cfr. B. CROCE, *La rivoluzione napoletana del '99*, Bari, 1926, passim; ID., *Storia del Regno di Napoli*, Bari, 1954, pp. 206 ss.

¹⁰ G. RICCIARDI, *Vita*, cit., p. 229.

¹¹ Cfr. CASSANDRO, *La costituzione del Regno di Napoli sotto i napoleonidi*, in «Il Decennio Francese in Puglia (1806-1815)», Bari 1981, pp. 155-59. Una nuova costituzione fu data invero da Re Gioacchino ma solo nell'ultimo giorno del suo Regno. Cfr. VALENTE, *Gioacchino Murat e l'Italia Meridionale* (Torino 1965), Indice s.v. *Ricciardi Francesco*.

zionale emessi da Giuseppe Bonaparte?

Il Ricciardi nel 1809 successe a Giuseppe Zurlo nell'Ufficio di Gran Giudice (e cioè di Ministro per la giustizia) con delega per gli affari di culto¹².

L'accettazione dell'incarico fu da lui subordinata ad una duplice condizione: la esclusione di ogni ingerenza del Ministro di Polizia negli affari di giustizia e di aver mano libera nel riordino della magistratura, compresa la facoltà di nomina e di promozione dei più meritevoli, nonché di rimozione (come di fatto avvenne almeno per 33) dei meno idonei¹³.

3. Nella scia del nuovo corso aperto dalla Grande Rivoluzione¹⁴, i principii della libertà e della uguaglianza da tradurre in solide garanzie istituzionali, costituirono le costanti a cui ebbe sempre ad informarsi nella sua azione di governo Francesco Ricciardi, ma senza cedimento alcuno ad altri, pur magnificati principii, come p. es., quello della divisione dei poteri, che avrebbero finito per incidere pesantemente (ove applicati) sulla efficienza stessa dello Stato¹⁵: quanta maggiore accortezza rispetto alle ben più corte vedute dei più moderni politici e costituenti¹⁶!

Nel settore della 'giustizia' il processo penale fu quello che

¹² Vedi oltre, § seg.

¹³ Vedi oltre, § 4.

¹⁴ Per una lucida sintesi sugli obbiettivi che, pur fra grandi oscillazioni e ritorni, guidarono in Francia l'azione rivoluzionaria, v. MARONGIU, *Storia del diritto italiano: Ordinamenti e istituti di governo*, Milano 1977, pp. 439 ss. Sui riflessi nel Regno di Napoli dei fermenti di Francia, v. lo stesso MARONGIU, *Storia*, cit., pp. 475-479.

¹⁵ Ne fanno fede gli inconvenienti verificatisi in Francia a seguito della applicazione della Convenzione del 1791, sì da essere stata quest'ultima subito dopo ripudiata nelle Convenzioni del '93 e del '95, su cui v. ivi più oltre e § 4.

Meno accorto il nostro legislatore che, dopo aver malaccortamente introdotto nella vigente costituzione il detto principio, continua tuttora a tenerlo fermo, con gli inconvenienti che sono attualmente sotto gli occhi di tutti: vedi oltre nt. seguente.

¹⁶ Ci riferiamo all'odierno disorientamento per l'incidenza dell'attività dei giudici nel settore della politica (epperò i contrasti tra la magistratura e gli altri poteri dello Stato) nella mancanza di una superiore autorità atta a dirimere i contrasti e a tenere gli organi dello Stato nei limiti richiesti dal bene comune.

maggiormente ebbe ad avvantaggiarsene: e ciò grazie alle provvidenze volte ad assicurare la pubblicità del dibattimento, specie nell'assunzione delle prove, e ad assicurare altresì la presenza del difensore.

Venne così travolto l'antico procedimento inquisitorio con le sue pene infamanti e la possibilità di impiego finanche della tortura¹⁷.

Ma anche pel rimanente, e cioè per tutta la restante materia giuridica si provvide — sulla base del nuovo ordinamento giudiziario predisposto da Giuseppe Bonaparte¹⁸ — ad un radicale rinnovamento: il Codice Napoleone era stato già recepito nel Regno fin dal 1806, ma in versione sì scorretta da aver indotto il Ricciardi ad predisporne la revisione. Seguì poi la recezione degli altri due codici francesi: quello commerciale e quello criminale che, ispirati sempre ai predetti principii, contribuirono indubbiamente anche alla certezza del diritto¹⁹.

Non si trattò tuttavia di meccanica recezione, ché occorre adeguare la codificazione francese al ben diverso clima socio-culturale del Mezzogiorno d'Italia²⁰: e a tanto attese il Ricciardi, provvedendo in un primo tempo (per non incorrere nei fulmini napoleonici)²¹, a mezzo di circolari integrative dirette agli uffici competenti, e, in un secondo tempo, nel 1812 (quando il grande astro era già sul tramonto) con l'insediamento di una commissione *ad hoc*²².

Allo scopo poi di assicurare le condizioni ottimali per l'esercizio della funzione giurisdizionale, il Ricciardi non esitò (con buona pace

¹⁷ Cfr. CASSANDRO, *La costituzione del Regno di Napoli*, cit., pp. 155 ss.

¹⁸ Cfr. a riguardo MARTINO, *Le corti di appello di Altamura, Trani e Bari etc.*, Bari 1994, pp. 43 ss.

¹⁹ Indubbiamente la nuova normativa, con la eliminazione di tutto il complesso e spesso contraddittorio precedente sistema, decisamente contribuì alla certezza del diritto, pur avendo lasciato (come del resto si verifica tuttora) un largo margine di indeterminatezza per la piena libertà di interpretazione del diritto consentita al giudice o al funzionario (chiamato ad applicare la norma).

Sul problema della certezza del diritto, v., per tutti, CORSALE, *Certezza del diritto e crisi di legittimità*, Milano, 1979, pp. 3 ss.

²⁰ Gli articoli del Codice Napoleone sul matrimonio erano quelli che più offendevano (specie per quel che riguardavano il divorzio e il matrimonio dei preti) i sentimenti della gente comune,

²¹ Mal tollerava infatti Napoleone (come già del resto ben prima di lui Giustiniano) che si modificasse in alcunché la sua legislazione.

²² RICCIARDI, *Vita*, cit., pp. 329 ss.

del principio della divisione dei poteri!) ad intervenire a più riprese, e talvolta pesantemente, sui quadri della magistratura, nominando nuovi giudici, promuovendo i migliori e allontanando gli incapaci, gli indolenti e i corrotti, senza riguardo alcuno a nobiltà di natali o a benemerienze politiche, come quella di aver partecipato ai moti del 1799²³: pare che ne siano stati rimossi da 33 a 37, e cioè in numero rilevante rispetto al ristretto organico del tempo²⁴.

Contemporaneamente il Ricciardi si adoperò a riordinare tutta la materia dello stato civile, trasferendo inoltre la tenuta dei relativi registri dalle parrocchie ai comuni; provvide altresì ad una nuova disciplina del notariato e al riordino degli uffici ipotecari²⁵.

Per quel che riguarda poi gli affari ecclesiastici, il Ricciardi mostrò sempre grande fermezza (non disgiunta per altro dalla dovuta discrezione)²⁶, nel contrastare ogni ingerenza della S. Sede nelle cose del Regno²⁷, rompendola così con l'antica tradizionale 'ubbidienza'²⁸ e arrivando finanche ad imporre la preventiva autorizzazione statale per la pubblicazione delle pastorali dei Vescovi, ed estendendo ai Seminarii ecclesiastici i programmi di studio delle scuole laiche²⁹.

Non che il Ricciardi fosse animato dallo spirito razionalista e antireligioso che contraddistinse in Francia gli interventi in materia, ma soltanto per riaffermare, — nella scia del Giannone e degli Illuministi napoletani del '700 — la sovranità dello stato anche nei confronti della Chiesa.

E ciò è sì vero che egli si adoperò validamente perché venisse migliorato il trattamento economico dei parroci (di cui chiese ripetutamente l'esonero dal servizio di leva) e provvedendo inoltre alla

²³ RICCIARDI, *Vita*, cit., p. 234.

²⁴ Vedi ivi, più oltre.

²⁵ RICCIARDI, *Vita*, cit., p. 235.

²⁶ E ciò è sì vero che non ci è giunta notizia alcuna su contrasti di qualche rilievo con Vescovi e Sacerdoti, durante tutto il Regno di Gioacchino Murat.

²⁷ Egli infatti soleva affermare dover i Vescovi attingere direttive non da Roma, ma dai Sovrani del Regno: RICCIARDI, *Vita*, cit., p. 237.

²⁸ Ubbidienza questa che traeva origine dalla condizione giuridica del Regno di Napoli quale feudo della S. Sede.

²⁹ Su tutta la politica ecclesiastica del Ricciardi, v. RICCIARDI, *Vita*, cit., pp. 236-8.

migliore sistemazione edilizia dei Seminarii mercè la utilizzazione delle strutture offerte dalle 'case' dei soppressi Ordini religiosi³⁰.

Possiamo quindi ritenere che, nella sua qualità di Ministro per la Giustizia e per gli affari di culto, il Ricciardi sia riuscito a ben pilotare il passaggio dal vecchio al nuovo.

E va inoltre ricordato che l'impegno politico del Ricciardi non rimase confinato al settore della 'Giustizia', essendosi spiegato incisivamente sull'andamento di tutto l'indirizzo politico-istituzionale del Regno, come evidenziato dai suoi interventi su ogni altra questione in seno al Consiglio dei Ministri³¹, nonché, nel 1820, dalle sue circolari agli uffici dipendenti e dalle sue relazioni al Parlamento³².

Nell'ufficio di Gran Giudice il Ricciardi rimase durante tutto il Regno di Gioacchino Murat, riscuotendo sì unanime apprezzamento da essere stato prescelto nel 1820 — in una momentanea ostentazione di liberalismo³³ — da Re Ferdinando I a reggere il Ministero della Giustizia³⁴, e durò per tutto un semestre, dal 7 luglio al 18 dic. 1820.

Egli ebbe così modo di riaffermare ancora sotto i Borboni, e nelle sue circolari e nelle sue relazioni, i principii di fondo che lo avevano ispirato durante il Decennio nella amministrazione della Giustizia³⁵.

Solleivato dall'incarico con il ritorno alla 'normalità borbonica', il Ricciardi continuò, secondo il suo costume³⁶, a tener fede ai prin-

³⁰ Su tale soppressione, cfr. A. G. CLEMENTE, *La soppressione degli ordini monastici in Capitanata nel Decennio francese (1806-1815)*, Bari 1993; P. DI BIASE, *Chiesa e potere politico in Terra di Bari nel Decennio Francese (1806-1815)*, Bari 1995.

³¹ Sugli interventi del Ricciardi in seno al Consiglio dei Ministri cfr. VALENTE, *Gioacchino Murat*, cit., passim (Indice, s.v. *Ricciardi Francesco*).

³² Vedi ivi, più oltre.

³³ La scelta del Re (reazionario e antiliberalista) nei confronti di un 'liberale' quale Francesco Ricciardi trova la sua ragion d'essere nell'intento di ostentare apertura al liberalismo, allo scopo di acquietare il malcontento espresso dai moti del 1820, alimentati appunto dai liberali.

³⁴ Cfr. RICCIARDI, *Vita*, cit., p. 241.

³⁵ Vedi ivi, più sopra.

³⁶ Della fermezza del suo carattere sì alieno da cedimenti e transazioni da non essersi piegato neppure davanti alla volontà del Sovrano, possediamo numerose testimonianze, ma valga per tutte quella dello stesso Murat che

cipii che ne avevano ispirato l'azione durante tutta la sua vita³⁷.

Oltre che giurista e politico il Ricciardi fu soprattutto uomo di studi e come tale fu chiamato a reggere la presidenza della più prestigiosa istituzione culturale del Regno: la Reale Accademia delle Scienze³⁸.

4. Fatto accorto evidentemente dalla esperienza francese (specie in ordine alle sconfessioni che trovarono nella stessa temperie rivoluzionaria spinte e innovazioni spiccatamente 'libertarie')³⁹, il Ricciardi ci appare in ogni tempo fermissimo nella chiusura ad ogni istanza che avrebbe potuto risolversi in attentato alla pienezza del potere sovrano, sia che si fosse manifestata per via indiretta, attraverso la rigida attuazione del principio della divisione dei poteri⁴⁰, e sia che si fosse espressa in via diretta attraverso richieste di espressa declaratoria costituzionale⁴¹.

ebbe a dire di lui «Diable d'homme! Il faut toujours faire à sa guise!»: cfr. RICCIARDI, *Vita*, cit., p. 235.

³⁷ La sua villa ai Camaldoli era meta di amici e visitatori, che certo il Ricciardi nei suoi discorsi e nelle sue conversazioni non può non aver fatti partecipi delle sue idee.

Ed è perciò che quale liberale e quale esponente del governo dei Napoleonidi, egli continuò ad essere tenuto d'occhio dalla polizia borbonica e fu oggetto delle particolari 'attenzioni' dell'Intendente Intonti, ministro di Polizia, che arrivò finanche, nel 1827, a comprare i suoi servitori perché riferissero sulla vita, sulle amicizie e sui visitatori del Ricciardi: cfr. RICCIARDI, *Vita*, cit.

A tale quadro persecutorio va riferito anche l'incendio del 12 maggio del 1848 (dopo cioè la sua morte) della sua villa ai Camaldoli ad opera della plebaglia borbonica: incendio questo in cui rimasero distrutte tutte le carte, i libri e i documenti ivi conservati: cfr. RICCIARDI, *Vita*, cit., p. 229.

³⁸ Alla sua morte l'Accademia, a significativo riconoscimento dell'alta sua figura di giurista e di illuminato politico, non solo curò la pubblicazione a stampa di un 'Elogio' letto nella solenne adunanza dell'11 giugno 1843 (cfr. G. CEVA - GRIMALDI, Napoli 1843), ma gli dedicò anche un busto in marmo, adesso riprodotto in bronzo e collocato nell'Aula Magna (dedicata appunto al suo nome) della istituenda Università di Foggia.

³⁹ Spinte e innovazioni queste che trovarono presto nella stessa Francia rivoluzionaria argini e sconfessioni: ci riferiamo in particolare al processo di radicale revisione a cui vennero via via soggiacendo — e l'una da parte della successiva, e tutte da parte delle riforme napoleoniche — le Convenzioni del '91, del '93 e del '95, su cui v. MORONGIU, *Storia*, cit., pp. 441 ss.

⁴⁰ Vedi sopra, § prec.

⁴¹ Vedi ivi, più oltre.

Nel suo pensiero politico-istituzionale preminente appare la preoccupazione di mantenere nello Stato un centro di potere preordinato rispetto ad ogni altro (come Parlamento, Magistratura o Esecutivo) e tale da poter prevenirne gli abusi e gli sviamenti.

A riguardo egli si era già espresso in una memoria a stampa contro il progetto di costituzione apprestato da Mario Pagano per la Repubblica del '99, fondato tra l'altro su rigida divisione dei poteri⁴²: indirizzo questo regolarmente disatteso invece dal Ricciardi nelle sue responsabilità di governo.

E tanto ci è testimoniato dai suoi interventi, durante il Decennio Francese, sugli organici della magistratura napoletana⁴³.

E si aggiungano le riserve da lui avanzate più tardi sulle garanzie costituzionali in ordine alla inamovibilità dei magistrati (fra cui egli invece auspicava una larga epurazione), quali risultano dai Rapporti al Parlamento dell'ottobre e del dicembre 1820⁴⁴.

Quanto poi alle ricorrenti istanze di un chiarimento istituzionale in ordine ai rapporti tra Popolo e Sovrano⁴⁵, e che avrebbero inevitabilmente portato ad un drastico ridimensionamento dell'assolutismo regio (neppure scalfito dallo Statuto di Baiona), le posizioni del Ricciardi di netta chiusura possono ben essere dedotte già dalle sue ripetute richieste, in seno al Consiglio dei Ministri di Re Gioacchino, per lo scioglimento e la interdizione della setta dei Carbonari che appunto a quel fine reclamavano a gran voce una nuova costituzione⁴⁶.

Direttamente e assai incisivamente egli ebbe poi a meglio esplicitare il suo pensiero nel Rapporto al Parlamento del dic. 1820 (sullo stato dei ministeri ecclesiastici), in cui egli presenta il potere assoluto del Sovrano come preordinato da Dio per il bene del suo popolo⁴⁷, legittimandolo così come carismatico e trascendente: e

⁴² Cfr. RICCIARDI, *Vita*, cit., pp. 224-225.

⁴³ Vedi sopra, § prec.

⁴⁴ Cfr. RICCIARDI, *Scritti e Documenti varii*, cit., pp. 65-72 e 392-93.

⁴⁵ Su tali istanze, correnti nell'ambiente illuministico napoletano del Settecento, v. MONTI, *Due riformatori del Settecento. A. Genovesi e G. M. Galanti*, Firenze 1926.

⁴⁶ Vedi sopra, § prec.

⁴⁷ RICCIARDI, *Scritti e Documenti*, cit., pp. 246-247. Quanto a tale esplicito accenno alla origine divina del potere sovrano, permane pur sempre il dubbio se si tratti di dichiarazione 'accomodata *ad causam*' o invece rispondente ad

l'affermazione, dato il carattere di lui, alienissimo da piaggerie e accomodamenti ⁴⁸, va considerata tutt'altro che di facciata.

Apertura quindi al nuovo corso, per quel che riguardava la traduzione in solide garanzie istituzionali dei principi di libertà e di uguaglianza; ma rigida chiusura ad ogni spinta diretta a scalfire la pienezza del potere sovrano (custode e presidio appunto di quelle conquiste, secondo il suo pensiero), a cui, fra le altre, era demandata la funzione eminente di mantenere nei limiti istituzionali e nell'interesse supremo del bene del popolo, l'attività dello stato in genere e dei singoli organi in cui essa veniva articolandosi, in ispecie.

5. Francesco Ricciardi ebbe la ventura — gran ventura per un uomo di pensiero! — di essere passato attraverso le esperienze politiche e culturali le più svariate quando non addirittura contrastanti: da quella, eminentemente culturale ⁴⁹, dell'Illuminismo napoletano del Settecento, alla esperienza prima forense e poi di governo; dal dispotismo monarchico al 'libertarismo' rivoluzionario; dall'impegno riformistico dei Napoleonidi alla restaurazione borbonica.

Merito insigne di lui fu indubbiamente quello della piena disponibilità verso il nuovo corso segnato dalla Grande Rivoluzione (§ 2), ma in chiave selettiva e di temperata apertura (§ 3), sì da

intimo convincimento. Nulla invero sappiamo sulle condizioni religiose del Ricciardi, ma ci fa propendere per la seconda alternativa, l'affermazione nello statuto di Baiona (di cui il Ricciardi è assai probabile sia stato il materiale estensore: vedi sopra § 2) sulla religione cattolica, apostolica romana quale religione di stato (cfr. MARONGIU, *Storia* cit., p. 478).

Del resto non si presenta a noi quale indubbio credente lo stesso intransigente giacobino Emmanuele De Deo nella sua lettera al fratello Giuseppe del 17 ott. 1794?

E lo stesso Gioacchino Murat non provocò le reazioni di Napoleone Bonaparte per le sue manifestazioni di religiosità? cfr. MARONGIU, *Storia*, cit., p. 480.

⁴⁸ Sta di fatto che il Ricciardi non si faceva scrupolo di tenere in non cale la stessa volontà del Sovrano: vedi sopra nt. 36.

⁴⁹ Si trattò infatti di istanze che, come già rilevato da Giustino Fortunato, sarebbero rimaste un semplice *flatus vocis* senza il deciso intervento francese.

Non rimase del resto inapplicata la stessa legge borbonica del 1792 che ordinava la restituzione alle università delle terre usurpate dai feudatarii?

Cfr. a riguardo MOSCATI, *Il Mezzogiorno di Italia nel Risorgimento*, Messina-Firenze, 1953, pp. 53 ss.

averne tenuto fuori, insieme con quella sulla divisione dei poteri, ogni altra spinta eversiva tendente a menomare la pienezza del potere dello Stato impersonato allora dal Sovrano (§ 4).

Per tal modo il Ricciardi poté apparire reazionario e intransigente agli occhi di chi — come i Carbonari — male avesse tollerato la sua rigida chiusura alle istanze di cui sopra (§ 3), ma non certo di chi invece si fosse reso conto del disordine istituzionale che avrebbe inevitabilmente ingenerato il cedimento sui due punti di cui sopra (§ 4).

Libertà e autorità (o, più precisamente, libertà ma temperata dal principio di autorità) sono stati i cardini del suo pensiero politico e della sua azione di governo: questo ci è dato evincere facilmente dalle posizioni da lui assunte durante il Decennio Francese (§§ 3e 4), e direttamente e incisivamente dal suo Rapporto al Parlamento delle Due Sicilie (dic. 1820) sulla 'Polizia Generale': in esso egli ha avuto modo di riaffermare che la libertà senza il temperamento della autorità si sarebbe tradotta 'in feroce anarchia e in licenza sfrenata'⁵⁰.

Posizioni queste prammatiche e di pensiero che, rifacendosi probabilmente alle dottrine dei classici⁵¹ e alla esperienza romana⁵², suonano monito severo, e sempre attuale⁵³ nei confronti di ogni, pur generoso, tentativo di recupero istituzionale in pro delle istanze, sottilmente eversive⁵⁴, illustrate più sopra.

⁵⁰ RICCIARDI, *Scritti e documenti*, cit., pp. 275 ss.

⁵¹ Va a riguardo tenuto da conto il vivo interesse da lui mostrato, durante la sua giovinezza, per gli studi umanistici alla scuola del grande Martorelli: cfr. RICCIARDI, *Vita*, cit., pp. 221-222.

⁵² Sui termini di tale esperienza (che per vero non sarebbe potuta sfuggire a chi, come il Ricciardi, aveva approfondito lo studio dei classici) cfr., per tutti, il nostro saggio *Libertas e auctoritas cardini del sistema politico-istituzionale romano* in «Atti Acc. pugliese delle Scienze», 48, 1994, pp. 11 ss.

⁵³ Sulla attualità di tale posizione di pensiero rinviamo alla nostra Relazione all'Accademia pugliese delle Scienze (30 gennaio 1996) sul tema: *Potere dello stato e centri di potere: la esperienza storica dal Settecento illuministico napoletano ai giorni nostri*.

⁵⁴ Vedi sopra nt. 16.